

**TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Matera, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

- Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
- Dott. Angelo Franco - Giudice relatore
- Dott.ssa Antonia Quartarella - Giudice

decidendo nel giudizio iscritto al numero xxxx di R.G., riservato per la decisione all'udienza del 26.6.2024 trattata ex articolo 127 ter c.p.c.

MUTUATARIO
PROMOSSO DA

**BANCA
SERVICER**

NEI CONFRONTI DI

pronuncia la seguente

ORDINANZA

1. La censura circa l'insussistenza di un valido titolo esecutivo, che possa ex articolo 474 c.p.c. legittimare la preannunciata esecuzione, è fondata.

Sul punto si osserva, che trattandosi di questione rilevabile ex officio, alcuna rilevanza può avere la paventata inammissibilità dell'opposizione come prospettata negli scritti difensivi dalla difesa opposta. Peraltro, nel reclamo la parte ha sottoposto al Collegio il relativo scrutinio, sicché nulla osta al suo esame.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 3 maggio 2024, in controtendenza con quanto sino a prima predicato e successivamente alla pronuncia dell'ordinanza reclamata, ha proposto un significativo revirement giurisprudenziale secondo cui *"l'accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, ancorché idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l'importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato; conseguentemente, si deve escludere che un siffatto contratto costituisca, di per sé solo, titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a quest'ultima, solo da tale momento, l'obbligazione di restituzione di detto importo"*.

Nel caso portato all'attenzione del Tribunale, benché nel contratto di mutuo vi sia la quietanza delle somme (cfr. art. 1), è comunque stato stabilito (cfr. art. 2) che "la Parte mutuataria riconsegna alla Banca mutuante l'intera somma mutuata perché venga costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa affinché non sia stata giustificata alla Banca entro il termine di 90 giorni da oggi e con le conseguenze, di difetto, previste al patto n. 1 del capitolato allegato l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca da iscrivere in dipendenza del presente atto e siano adempiute le seguenti altre condizioni: !).

Non vi è traccia documentale di un successivo atto di quietanza e svincolo delle somme che abbia i requisiti di cui all'articolo 474 c.p.c.

Ordinanza, Tribunale di Matera, Pres. Disabato – Rel. Franco, del 26.06.2024

Benché non si dubiti che ci si trovi dinanzi ad un contratto reale di mutuo valido e perfetto, deve comunque opinarsi nel senso che dal negozio stipulato tra le parti non risulti un'obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo al momento dello svincolo. Conseguentemente, tale contratto, di per sé solo, non può costituire valido titolo esecutivo contro il mutuatario - anche se le somme sono state concretamente svincolate (e sul punto non vi sia contestazione) - essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l'effettivo svincolo della somma già mutuata.

Ne consegue la fondatezza della censura circa l'insussistenza di un valido titolo esecutivo che possa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 c.p.c., legittimare la preannunciata esecuzione. Ogni altra questione è assorbita.

2. *In casu* ricorre il presupposto del cd. “*mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti*” che legittima ex articolo 92, c. 2, c.p.c. la compensazione totale delle spese di lite.

La Cassazione, sino al radicale revirement del 3 maggio 2024, ha sempre ritenuto infondata la censura di insussistenza di un valido titolo esecutivo allorquando, erogata e quietanzata una somma di denaro oggetto di un contratto di mutuo, la stessa fosse stata riversata ex novo alla banca su di un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (cfr. ex multis Cass. 9229/2022). Non v'è, pertanto, chi non veda come l'orientamento diametralmente opposto enucleato dalla Suprema Corte nel maggio 2024 si ponga in netto contrasto con gli insegnamenti sino ad allora predicati. Il mutamento giurisprudenziale testé citato incide, inoltre, su di una questione dirimente nella presente opposizione: ovvero la sussistenza o meno di un valido titolo esecutivo che abbia i crismi di cui all'articolo 474 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da **MUTUATARIO** nei confronti di **BANCA** (quest'ultima contumace), ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie il reclamo, revoca l'ordinanza emessa in data 30.4.2024 dal g.e. nell'alveo della procedura esecutiva R.G.E. xx/2019 e per l'effetto sospende la procedura esecutiva; compensa integralmente le spese di lite sostenute dalle parti. Così deciso in Matera nella camera di consiglio del 26 giugno 2024.

Il Giudice estensore
Dr. Angelo Franco

Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato